

**Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali**

**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN**

**TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di laboratorio biomedico)**

**(CLASSE L/SNT3)**

***(Emanato con D.R. Rep. n. 1864 del 17 Luglio 2025)***

**Art. 1- Premessa e contenuto**

1. È attivato, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali dell'Università degli Studi di Messina, il corso di laurea triennale in Tecniche di Laboratorio Biomedico secondo la vigente normativa di Ateneo.
2. Il corso appartiene alla Classe L/SNT3 ed ha durata di 3 anni per complessivi 180 crediti.
3. Il corso è ad accesso programmato a seguito di procedura di selezione emanata dal Ministero dell'Università e della Ricerca.
4. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione didattica del corso di laurea in accordo con il Regolamento didattico di Ateneo, nonché ogni diversa materia ad esso devoluta dalle fonti legislative e regolamentari.
5. È consentita la contemporanea iscrizione ad un altro corso di laurea oppure corso di laurea magistrale, anche in altro Ateneo, Scuola o Istituto superiore ad ordinamento speciale purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
  - i due corsi di studi non appartengano alla stessa classe;
  - i due corsi di studio si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative, ovvero si differenzino per un numero crediti formativi universitari (CFU) almeno pari ai due terzi del totale di crediti necessari per l'acquisizione del titolo.
  - il secondo corso di studi non presenti obblighi di frequenza.
  - nel caso di contemporanea iscrizione ad un corso di studi a numero programmato è necessario che il richiedente si trovi in posizione utile nella graduatoria.
6. È altresì consentita la contemporanea iscrizione a un corso di dottorato di ricerca o di specializzazione, o di master ad eccezione dei corsi di specializzazione medica, purché si sia in possesso dei titoli necessari per l'ammissione ai sensi della normativa vigente.

### **Art. 1-bis - Presupposti per la contemporanea iscrizione al Corso di Studi**

1. Il presente articolo disciplina la contemporanea iscrizione a due corsi di studio. All'atto della richiesta di contemporanea iscrizione al corso di studi in Tecniche Di Laboratorio Biomedico, al fine di valutare l'oggettiva differenziazione dei due percorsi formativi, il Consiglio di corso di studio considera i settori scientifico disciplinari attribuiti alle attività di base caratterizzanti, affini o integrative presenti nell'offerta didattica programmata ed i relativi CFU.

La valutazione della differenziazione verrà effettuata secondo le modalità e la tempistica riportate nel comma 2.

2. All'atto della richiesta di contemporanea iscrizione, il Consiglio di corso di studio con il supporto della competente segreteria amministrativa del corso farà riferimento alla somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU attribuiti alle attività di base, caratterizzanti, affini o integrative associate ai settori scientifico disciplinari presenti nell'offerta didattica programmata dei due corsi di studio. Nel caso in cui la differenziazione sia da calcolare tra corsi di studio di differente durata, il calcolo dei due terzi è da riferirsi al corso di studio di durata inferiore.

3. Per le finalità di cui al comma 2, all'atto della richiesta di contemporanea iscrizione lo studente presenta il piano di studi completo per tutti gli anni di corso di entrambi i corsi di laurea. In questa fase lo studente può non operare la scelta delle attività autonomamente scelte dallo studente (TAF D).

4. La verifica di oggettiva differenziazione dei due corsi di studio da parte del Consiglio di corso di studi sarà positiva se la somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU attribuiti alle attività di base, caratterizzanti, affini o integrative associate ai settori scientifici disciplinari presenti nell'offerta didattica programmata dei due corsi di studio è maggiore o uguale ai due terzi della somma dei CFU previsti per le suddette attività nel corso di studi in Tecniche Di Laboratorio Biomedico.

5. Qualora la verifica di cui al comma 4 sia negativa, il Consiglio di corso di studi delibera sulla non ammissibilità della richiesta.

6. In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 4, il Consiglio di corso di studi farà riferimento alla somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU attribuiti alle "altre attività formative" associate ai settori scientifico disciplinari presenti nella Didattica Programmata dei due corsi di studio fermo restando che in questa fase rientrano integralmente nella differenziazione tutti i CFU associati a:

- attività di tirocinio formativo e orientamento;
- attività di stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali;
- attività di tirocinio pratico valutativo;
- laboratori associati a specifici settori scientifico disciplinare;
- prova finale; poiché trattasi di attività formative volte ad acquisire competenze e agevolare le scelte professionali cui lo specifico titolo di studio può dare accesso e non spendibili per l'altro corso di studi.

7. La valutazione complessiva ai fini dell'ammissibilità della contemporanea iscrizione si ottiene sommando i risultati delle verifiche di cui al comma 4 e al comma 6. La verifica è positiva se la somma dei due valori risulta maggiore o uguale ai due terzi del numero di crediti necessari per l'acquisizione del titolo.

8. Solo dopo l'esito della verifica di cui al comma 7, il Consiglio di corso di studi delibera con motivazione sull'accettazione dell'istanza.

#### **Art. 1-ter - Verifica del mantenimento dei requisiti per la contemporanea iscrizione**

a. La verifica annuale del mantenimento dei requisiti per la contemporanea iscrizione al corso di studi in Tecniche Di Laboratorio Biomedico, prevista dalla vigente normativa, è effettuata dalla segreteria amministrativa del corso e risulta assolta in assenza di modifica dei piani di studio.

b. In caso di eventuale modifica di uno o entrambi i piani di studio che coinvolga le attività di base, caratterizzanti o affini o integrative o di passaggio ad altro corso di studio o di trasferimento in ingresso, lo studente deve presentare apposita istanza al Consiglio di corso di studi affinché quest'ultimo possa operare un nuovo controllo in merito alla necessaria differenziazione di cui all'art. 1 bis, comma 4.

c. Solo dopo l'esito positivo del nuovo controllo il Consiglio di corso di studi delibera sulla modifica del piano di studi e l'eventuale modifica sarà operata direttamente dalla segreteria amministrativa del corso.

d. Per l'inserimento nel piano di studi di attività formative autonomamente scelte dallo studente (TAF D), o per una successiva modifica delle suddette attività di TAF D, lo studente deve presentare apposita istanza al competente Consiglio di corso di studi per la successiva deliberazione.

#### **Art. 2 - Obiettivi formativi**

Obiettivo del Corso di Laurea in Tecniche Di Laboratorio Biomedico è far acquisire agli studenti le basi scientifiche e la preparazione teorico-pratica necessarie per essere abilitati all'esercizio della professione di Tecnico di Laboratorio Biomedico e la metodologia e la cultura necessarie per la pratica della formazione permanente, nonché un livello di autonomia professionale, decisionale ed operativa così da garantire, al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie competenze e la loro immediata spendibilità nell'ambito lavorativo.

Gli obiettivi formativi specifici consistono nell'acquisizione: delle conoscenze teoriche essenziali che derivano dalle scienze di base, nella prospettiva della loro successiva applicazione professionale e propedeutiche alla comprensione delle materie caratterizzanti la professione; delle conoscenze teoriche e pratiche dei settori professionalizzanti, con particolare risalto alle metodologie innovative e della capacità di pianificare, realizzare e valutare le attività tecnico-diagnostiche relative ad indagini biochimiche, di biologia molecolare, ematologia ed immunoematologia, tossicologia, farmacologia (incluse le preparazioni galeniche e magistrali), farmaco-tossicologia, radioimmunologia, immunologiche ed immunometriche, microbiologiche e virologiche,

parassitologiche, genetiche, citologiche, istologiche e di anatomia patologica (incluse le tecniche di riscontro diagnostico autoptico); delle conoscenze delle più moderne metodologie biotecnologiche e delle loro applicazioni; della conoscenza e della valutazione dell'automazione, dell'informatizzazione e della comunicazione; della conoscenza del management nel settore della sanità; della conoscenza della normativa e delle leggi dello Stato che disciplinano la professione tecnica, l'attività di laboratorio, i presidi medico-chirurgici e la sanità pubblica; della capacità di realizzare e verificare il Controllo e la Assicurazione di Qualità anche in funzione del miglioramento continuo della qualità dell'assistenza; della capacità di collaborare con le diverse figure professionali del laboratorio nelle attività sanitarie di gruppo; della capacità di identificare, prevenire ed affrontare gli eventi critici relativi ai rischi di varia natura e tipologia connessi con l'attività nelle diverse aree del laboratorio.

### **Art. 3 – Profili professionali di riferimento**

Nell'ambito della professione sanitaria del Tecnico di laboratorio biomedico, i laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. Ministero della sanità 26 settembre 1994, n. 745 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero sono responsabili degli atti di loro competenza, svolgono attività di laboratorio di analisi e di ricerca relative ad analisi biomediche e biotecnologiche ed in particolare di biochimica, di microbiologia, parassitologia e virologia, di farmacotossicologia, di immunologia, di patologia clinica, di ematologia, di citologia e di istopatologia. Il Tecnico di laboratorio biomedico svolge la propria attività in strutture di laboratorio pubbliche o private, sia in regime di dipendenza che libero professionale. In particolare, gli sbocchi occupazionali sono individuabili nei laboratori di analisi biomediche e biotecnologiche presso tutte le strutture sanitarie pubbliche del SSN e presso le strutture biomediche e biotecnologiche private accreditate e non, negli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e nei laboratori universitari, sia per la diagnostica clinica che per la ricerca. Ulteriori sbocchi professionali sono costituiti dall'impiego nell'ambito della sanità animale, nei laboratori zooprofilattici nonché nelle industrie per la produzione di reagenti e apparecchiature di laboratorio, nell'industrie farmaceutica, alimentare e cosmetica; nei laboratori di analisi e controllo delle Agenzie Regionali della Prevenzione e Protezione dell'ambiente.

Il Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico prepara alle professioni di: Tecnici sanitari di laboratorio biomedico - (3.2.1.3.2); Tecnici di laboratorio biochimico - (3.2.2.3.1)

### **Art. 4 - Requisiti di ammissione e modalità di verifica della preparazione iniziale**

1. Per l'ammissione al corso di laurea in Tecniche Di Laboratorio Biomedico si richiede il possesso del titolo di scuola secondaria superiore previsto dalla normativa in vigore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dagli organi competenti dell'Università.

2. La verifica della preparazione iniziale (ex art. 6, comma 1, del D.M. 270/04) viene effettuata per gli studenti collocati utilmente in graduatoria a seguito della prova di ammissione.

Ai candidati che, pur collocati utilmente in graduatoria, non abbiano raggiunto, in una o più discipline fra Biologia, Chimica, Fisica e Matematica, un punteggio almeno uguale al 25% del punteggio massimo per singola disciplina il corso di laurea assegnerà obblighi formativi aggiuntivi (OFA) da soddisfare nel primo anno di corso.

3. Le modalità di recupero delle eventuali carenze nella preparazione iniziale sono rese note nell'apposita sottosezione del sito di Ateneo "TOLC-Test on Line CISIA".

In caso di mancato assolvimento degli OFA, lo studente sarà iscritto al primo anno ripetente.

### **Art. 5 - Organizzazione Didattica**

1. Il Corso di Laurea triennale in Tecniche di laboratorio biomedico non prevede curricula.
2. Fanno parte integrante del presente Regolamento l'Ordinamento Didattico (**Allegato 1**) e la Didattica Programmata, (**Allegato 2**) approvata annualmente con riferimento alla coorte di studenti dell' A.A di immatricolazione.
3. L'Ordinamento Didattico (**Allegato 1**) è l'atto istitutivo del corso di studio, approvato dal Ministero, che definisce la tipologia di crediti che devono essere acquisiti nei diversi settori scientifico disciplinari per conseguire il titolo con valore legale nella classe **L/SNT3**. L'Ordinamento Didattico può essere modificato dall'Ateneo previa richiesta al Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), e solo dopo approvazione da parte del MUR viene adottato e rimane in vigore fino alla successiva eventuale modifica da realizzare con le stesse modalità.
4. La Didattica Programmata (**Allegato 2**) è approvata annualmente dal Consiglio di Dipartimento, prima, e dall' Ateneo successivamente e sviluppa l'Ordinamento Didattico nell'insieme nelle singole attività formative che costituiscono il corso di studi per l'intero percorso di studi con riferimento alla coorte di studenti dell' A.A di immatricolazione.
5. Nella Didattica Programmata sono definite:
  - l'elenco delle attività formative proposte e degli insegnamenti suddivisi per anno di corso e la loro, eventuale organizzazione in moduli;
  - il settore scientifico disciplinare oppure i settori scientifici disciplinari, nel caso di insegnamenti integrati, associati a ciascuna attività formativa;
  - i CFU assegnati a ciascuna attività formativa compresa la prova finale;
  - la tipologia (lezione, esercitazione in aula, esercitazione in laboratorio, attività didattiche professionalizzanti in presenza del docente), e il numero di ore da erogare per ciascuna attività formativa;
  - le eventuali propedeuticità.

6. Annualmente viene predisposta e approvata la Didattica Erogata che contiene il complesso di tutti gli insegnamenti erogati nell'anno accademico di riferimento, del semestre di erogazione, della relativa copertura di docenza, la tipologia e il numero di ore di didattica da erogare. La Didattica Erogata è consultabile sul sito istituzionale del corso di studi.
7. A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente. Nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Didattico di Ateneo, il carico didattico corrispondente ad 1 CFU è pari a 6 ore di didattica frontale per le lezioni, nonché a 12 ore per le esercitazioni e le attività di laboratorio.
8. I *syllabi* cioè i programmi dettagliati di ciascuno degli insegnamenti impartiti nel corso di studi, nel quale il docente esplicita gli obiettivi formativi del corso, i prerequisiti, i contenuti del corso, i metodi didattici, le modalità di verifica dell'apprendimento ed i materiali didattici sono consultabili sul sito istituzionale del corso di studi.
9. Il periodo didattico di svolgimento delle lezioni, organizzato in due semestri, degli esami di laurea, sulla base del Calendario di Ateneo, sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali.

#### **Art. 6 – Obblighi di frequenza**

1. La frequenza alle lezioni è obbligatoria e non deve essere inferiore al 75% del totale delle ore del corso, fermo restando l'obbligo della frequenza di almeno il 50% delle ore di ogni singolo modulo dell'insegnamento integrato. La frequenza al tirocinio professionale è obbligatoria per tutto il monte ore e le eventuali assenze devono essere recuperate.
2. Nel caso in cui uno studente non abbia raggiunto la percentuale di frequenza necessaria è tenuto ad inviare richiesta di recupero al Consiglio di Corso di Laurea, che su proposta della Commissione Didattica, delibera con motivazione la possibilità di un eventuale recupero con termini e modalità che verranno stabilite in accordo con i Coordinatori degli insegnamenti integrati.
3. Il docente è tenuto ad acquisire le frequenze all'inizio di ogni lezione attraverso l'applicazione App Unime - Funzionalità Rilevazione Frequenze o con modalità telematiche equivalenti stabilite dall'Ateneo. Il docente può avviare una verifica delle presenze fino alla fine di ogni lezione. La rilevazione equivale ad attestazione della frequenza.
4. Lo studente che non abbia ottenuto l'attestazione di frequenza in una o più attività formative entro il 31 dicembre successivo all'anno accademico di corso, viene iscritto come in soprannumero/ripetente al medesimo anno di corso.

#### **Art. 7 - Propedeuticità**

1. Non sono previste propedeuticità. In linea di principio, è consigliabile che lo studente segua le attività formative previste nel Didattica Programmata per semestre e anno di corso.

## **Art. 8 – Piano di studi**

1. Ai fini del conseguimento del titolo, lo studente è tenuto annualmente a compilare mediante procedura informatica il proprio piano di studi ovvero indicare le attività formative che intende seguire nell'a.a. di iscrizione.
2. La scelta può essere effettuata fra gli insegnamenti presenti nella Didattica Programmata del corso di laurea, nel rispetto delle eventuali propedeuticità. Tutti gli insegnamenti selezionati nella compilazione del piano saranno poi riportati nel libretto dello studente, consultabile on-line nella propria area riservata.
3. Il piano di studi compilato secondo il suddetto comma 2 non è soggetto ad approvazione da parte del Consiglio di corso di laurea.
4. Il piano di studi va compilato sulla piattaforma UniME ESSE3 entro il 31 gennaio dell'anno accademico di iscrizione.

## **Art. 9 - Attività a scelta dello studente**

1. Le attività a scelta dello studente, a cui sono associati crediti formativi, comprendono attività formative ovvero attività organizzate o previste dall' Ateneo al fine di assicurare la più ampia formazione culturale e professionale degli studenti e favorire la flessibilità dei percorsi formativi.

I crediti per attività a scelta dello studente possono essere così conseguiti:

- a) attraverso esami relativi ad insegnamenti attivati nell'Ateneo in corsi di pari livello autonomamente scelti dallo studente. I contenuti dei corsi scelti dallo studente devono essere differenti dai contenuti dei corsi curriculari. Il docente titolare dell'attività scelta, qualora ne ravveda le condizioni, è tenuto a verificare la differenziazione dei contenuti dell'attività scelta con le attività curriculari presenti nella carriera dello studente e nel caso di significativa sovrapposizione è autorizzato a non far sostenere l'esame ed a dare comunicazione al Coordinatore del corso;
- b) attraverso attività culturali di Ateneo proposte da docenti e/o da strutture dell'Ateneo e/o da Associazioni studentesche iscritte all'Albo e sottoposte ad approvazione degli Organi Collegiali di Ateneo cui spetta l'assegnazione di CFU. Nella fattispecie rientrano: seminari e/o visite guidate purché non svolti nell'ambito di attività in aula, convegni, manifestazioni delle arti audiovisive e sceniche;
- c) attraverso attività culturali di interesse del corso di studi e/o del Dipartimento in cui esso è incardinato. La richiesta di riconoscimento delle iniziative deve essere presentata, da uno o più docenti dell'Ateneo e/o da Associazioni studentesche iscritte all'Albo al corso di studio o al Dipartimento, attraverso una circostanziata istanza che contenga tutti i dati necessari (programma, impegno orario, modalità di rilevazione delle presenze, svolgimento di una relazione scritta da parte dello studente con il corrispondente impegno orario ed eventuale verifica finale). I Consigli interessati deliberano il riconoscimento dell'attività, affidando ai docenti proponenti il compito di rilasciare agli studenti la certificazione necessaria per la convalida dei CFU conseguiti. Le attività

culturali inerenti manifestazioni delle arti audiovisive e sceniche, ancorché di interesse del corso di studi e/o del Dipartimento devono essere approvate dagli Organi Collegiali.

2. Le iniziative promosse dall'Ateneo saranno convalidate dal Consiglio di corso di studio, previa presentazione di istanza di riconoscimento da parte dello studente, con attribuzione di crediti formativi nella misura deliberata dagli Organi Collegiali.

3. L'attribuzione dei CFU per le attività di cui al comma 1, lett. b) e c) avverrà secondo criteri che tengano conto che l'impegno complessivo dello studente deve rispettare la proporzione di 25 ore per 1 CFU = 1 ECTS.

4. Lo studente che scelga di conseguire i crediti per attività a scelta attraverso la modalità di cui al comma 1 lett a) è tenuto ad individuare gli insegnamenti all'atto della compilazione del piano di studi e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno accademico di iscrizione. Successivamente al predetto termine non è consentita la sostituzione delle attività scelte dallo studente.

#### **Art. 10 - Esami e altre verifiche del profitto**

1. Le verifiche del profitto degli studenti si svolgono al termine del periodo di erogazione delle attività, secondo modalità pubblicate nei *syllabi* degli insegnamenti consultabili sul sito istituzionale del corso di studi.

2. Per gli studenti diversamente abili sono consentite idonee prove equipollenti e la presenza di assistenti per l'autonomia e/o la comunicazione in relazione al grado ed alla tipologia della loro disabilità. Gli studenti diversamente abili svolgono gli esami con l'uso degli ausili loro necessari. L'Università garantisce sussidi tecnici e didattici specifici, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato ove istituito, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, previa intesa con il docente della materia.

3. Gli esami di profitto possono essere orali e/o scritti e/o pratici e ai sensi del Regolamento didattico di Ateneo. Ai fini del superamento dell'esame è necessario conseguire il punteggio minimo di 18/30. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30/30, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione d'esame.

4. Nel caso di prove scritte è consentito allo studente di ritirarsi per tutta la durata delle stesse. Nel caso di prove orali è consentito allo studente di ritirarsi sino a quando la Commissione non avrà espresso la valutazione finale. Allo studente che si sia ritirato è consentito di ripetere la prova nell'appello successivo.

5. Allo studente che non abbia conseguito una valutazione di sufficienza è consentito di ripetere la prova nell'appello successivo, sempre che siano trascorsi almeno trenta giorni dallo svolgimento della prova precedente.

6. Gli esami e le valutazioni di profitto relativi alle attività autonomamente scelte dallo studente, sono considerati ai fini del conteggio della media finale dei voti come corrispondenti ad una unità.

7. Le valutazioni, ove previste, relative alle attività volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro non sono considerate ai fini del conteggio degli esami.

8. I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso formativo (corsi liberi o extracurricolari) rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dar luogo a successivi riconoscimenti ai sensi delle norme vigenti. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.

9. I docenti hanno la possibilità di effettuare prove scritte e/o orali intermedie durante il proprio corso, che possono costituire elemento di valutazione delle fasi di apprendimento della disciplina. Il ricorso a tali prove intermedie deve essere previsto e pubblicato su UniME ESSE3.

#### **Art. 11 – Anticipo esami di profitto.**

1. Lo studente potrà chiedere l'anticipo fino a due esami di profitto per anno accademico, qualora abbia già sostenuto tutti gli esami previsti per il proprio anno di corso e per gli anni precedenti.

2. Lo studente che abbia già sostenuto tutti gli esami previsti nella prima semestralità del piano di studi per il proprio anno di corso e tutti gli esami degli anni precedenti potrà altresì chiedere l'anticipo fino a due esami per attività formative calendarizzate al secondo semestre del piano di studi dell'anno di corso.

3. L'anticipo degli esami può essere richiesto al momento in cui la percentuale di frequenza raggiunga almeno il valore minimo previsto dal presente Regolamento (farà fede la data di presentazione dell'istanza).

4. L'autorizzazione all'anticipo degli esami sarà concessa dal Direttore di Dipartimento e il conseguente inserimento della disciplina sulla piattaforma UniME ESSE3 è subordinato all'accertamento, da parte della competente struttura amministrativa, dei requisiti richiesti.

#### **Art. 12 – Composizione delle Commissioni di esame**

1 Le Commissioni d'esame sono nominate dal Direttore del Dipartimento, su proposta del Coordinatore del corso di laurea e sono composte da almeno due membri afferenti al settore scientifico disciplinare della disciplina, dei quali uno deve essere il docente titolare dell'insegnamento. 2 Nel caso di attività formative a più moduli (insegnamenti integrati) la Commissione è composta da un numero di docenti pari al numero di moduli appartenenti ai diversi settori scientifico disciplinari di cui si compone l'attività formativa, uno dei quali è il docente responsabile dell'insegnamento integrato. La valutazione complessiva del profitto dello studente non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate sui singoli moduli.

3 Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal docente titolare del corso o, nel caso di attività formative a più moduli, dal docente responsabile dell'insegnamento integrato. In caso di

assenza o di impedimento del Presidente, su proposta del Coordinatore di corso di laurea, il Direttore nomina un sostituto.

4 Nei casi in cui non si possa disporre in maniera sufficiente di Professori e/o Ricercatori dei settori scientifico disciplinari della disciplina possono far parte della Commissione docenti a contratto e/o cultori della materia

5 Il Direttore del Dipartimento stabilisce la data degli appelli delle diverse sessioni. Ogni eventuale differimento della data d'inizio degli appelli deve essere motivatamente e tempestivamente richiesto dal Presidente della Commissione d'esame al Direttore del Dipartimento che deve autorizzare tale spostamento. Una volta fissata, la data di inizio dell'appello non può essere anticipata, fatto salvo l'eccezione prevista al successivo art. 13 comma 3.

6 Con riferimento agli esami e verifiche di profitto con verbalizzazione digitale si richiamano integralmente le norme contenute nel Regolamento didattico d'Ateneo.

### **Art. 13 – Mobilità nazionale e internazionale**

1. Il corso di laurea promuove ed incoraggia la partecipazione degli studenti ai programmi di mobilità e di scambio con Atenei nazionali ed internazionali sulla base di convenzioni/accordi. 2. Il Consiglio di corso di studi si impegna a riconoscere agli studenti che hanno partecipato al programma di mobilità nazionale e/o internazionale per attività di studio e/o di tirocinio e di preparazione della tesi (cd. ricerca tesi) i CFU acquisiti durante il periodo mobilità, secondo quanto stabilito nel *Learning Agreement*, previo parere del referente della mobilità del corso di studi e secondo le modalità stabilite dai Regolamenti vigenti sul riconoscimento dei CFU maturati all'estero e in mobilità nazionale.

3. Gli assegnatari di borsa per la mobilità internazionale che devono iniziare il periodo di frequenza di attività formative che prevedono le verifiche di profitto per il conseguimento di voti e crediti presso le Istituzioni ospitanti, qualora il calendario didattico dell'Ateneo estero si sovrapponga anche in parte con la calendarizzazione degli esami di profitto presso l'Università degli Studi di Messina possono essere autorizzati in via eccezionale rispetto a quanto disposto dall'art. 20 comma 3 del Regolamento didattico di Ateneo dal Direttore di Dipartimento, su motivata richiesta dello studente che evidenzia il ricorrere dei richiamati presupposti, allo svolgimento di esami in una data antecedente rispetto a quella stabilita dal Calendario didattico.

4. La richiesta di anticipazione della data di esame di cui al precedente comma può essere autorizzata esclusivamente all'interno della stessa finestra temporale di svolgimento degli esami di profitto e nell'ambito delle attività didattiche per il proprio anno di corso la cui erogazione è stata completata alla data della richiesta e per le attività didattiche degli anni di corso precedenti, come da piano di studi. Non è, pertanto, ammessa la richiesta di spostamento della data di esame per attività didattiche del proprio anno di corso non ancora erogate.

5. L'autorizzazione di cui al comma 3 non può essere concessa per la mobilità internazionale che riguarda esclusivamente lo svolgimento di attività di preparazione della tesi di laurea e/o il tirocinio formativo e di orientamento.

#### **Art. 14 – Tirocinio professionale**

Il tirocinio professionale rappresenta il cuore della preparazione professionale degli studenti del corso di studi in Tecniche di Laboratorio Biomedico e la modalità formativa fondamentale per sviluppare competenze professionali, ragionamento diagnostico e pensiero critico.

L'attività di tirocinio professionale deve essere svolta con la supervisione e la guida di tutor professionali appositamente formati e assegnati ed è coordinata, con incarico triennale, da un docente appartenente allo specifico profilo professionale, in possesso della Laurea Specialistica o Magistrale della rispettiva classe.

L'impegno che lo studente deve dedicare al tirocinio è 60 CFU (1.500 ore), la frequenza è obbligatoria per tutto il monte ore e le eventuali assenze devono essere recuperate.

La sede di riferimento per il tirocinio professionale è l'A.O.U. "G. Martino". Ulteriori sedi per il tirocinio professionale sono individuate nell'ambito delle strutture sanitarie e sociali delle Aziende convenzionate con l'Università attraverso i protocolli di intesa regionali o locali oppure strutture esterne nazionali o estere per le quali si deve procedere all'accreditamento e a specifiche convenzioni.

Gli studenti svolgono un esame di tirocinio annuale volto a verificare l'acquisizione delle competenze teorico-pratiche acquisite durante lo svolgimento dello stesso.

Gli studenti, alla conclusione dei tre anni, devono aver sviluppato buone competenze tecnico professionali, cliniche ed etico sociali che andranno a perfezionare con l'esperienza e l'aggiornamento continuo.

#### **Art. 14 bis – Prova pratica valutativa**

La prova pratica valutativa è una valutazione che verifica le competenze pratiche, teoriche e tecnico-operative degli studenti del corso di laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico. Nel corso della prova lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e le abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale avendo acquisito conoscenze nell'ambito del laboratorio medico-biologico e di saper comprendere ed attuare tecniche innovative.

#### **Art. 15 - Prova finale e conseguimento del titolo**

1. Per essere ammesso a sostenere la prova finale per il conseguimento della laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico lo studente deve avere acquisito tutti i crediti previsti dal piano della Didattica Programmata, ad eccezione di quelli assegnati alla prova finale, ed essere in regola con il

pagamento delle tasse e dei contributi universitari. Lo studente che abbia maturato tutti i crediti può conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

2. Per il conseguimento della laurea lo studente presenta alla competente struttura amministrativa, per il tramite del Direttore, domanda di assegnazione dell'elaborato finale, controfirmata dal relatore, almeno 90 giorni prima della data di inizio della sessione in cui si intende sostenere l'esame di Laurea. A tal fine farà fede la data del protocollo di ingresso. Per gli studenti in mobilità quest'ultimo requisito verrà attestato dal referente alla mobilità del corso di studi.

3. L'argomento dell'elaborato deve essere dichiarato all'atto della presentazione della domanda.

4. Possono svolgere il ruolo di relatore docenti dell'Ateneo, supplenti, docenti assegnatari di un contratto di insegnamento nell'anno accademico di presentazione della domanda.

5. La prova finale per il conseguimento della laurea si compone di una prova pratica valutativa nel corso della quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e le abilità teorico-pratiche e applicative del proprio profilo professionale e della presentazione di un elaborato la cui redazione comporti un impegno dello studente commisurato al numero di crediti assegnati alla prova finale.

6. La modalità di svolgimento dell'esame finale prevede la presentazione dell'elaborato, anche mediante supporto multimediale. Il tempo concesso per la presentazione è uguale per tutti i candidati e per tutte le sedute di laurea.

7. L'elaborato finale, munito del visto di approvazione del docente relatore, deve essere presentato dal candidato ai competenti uffici amministrativi, seguendo le procedure on-line almeno 7 giorni lavorativi prima della prova finale. L'elaborato è reso visionabile ai componenti della Commissione di laurea nominata dal Direttore.

8. L'elaborato finale è redatto e presentato nella lingua di erogazione del corso, ovvero su richiesta dello studente il relatore può approvare la redazione dell'elaborato in lingua inglese.

9. Ai fini del superamento della prova finale è necessario conseguire il punteggio minimo di 66/110. Il punteggio massimo è di 110/110 con eventuale attribuzione della lode.

10. Il punteggio dell'esame finale di laurea è pari alla somma tra il punteggio di base, il voto curriculare ed il voto di valutazione. Il punteggio di base è dato dalla media ponderata rispetto ai crediti e convertita in centodecimi di tutte le attività formative con voto espresso in trentesimi previste nel piano di studio del candidato, con arrotondamento dei decimi all'unità superiore o inferiore più prossima; alle votazioni di trenta e lode è assegnato valore di 31.

11. Per l'attribuzione del voto curriculare la Commissione ha a disposizione fino ad un massimo di 4 punti, che sono assegnati adottando i seguenti criteri:

- max 2 punti per partecipazione ad almeno un programma di mobilità con acquisizione di CFU (0,33 punti per ogni mese di mobilità);

- 2 punti per la conclusione degli studi entro la durata normale del corso;
- 1 punto per la conclusione degli studi entro un anno oltre la durata normale del corso;
- 1 punto premialità per l'acquisizione di almeno due lodi nelle materie di base e/o caratterizzanti.

12. Per l'attribuzione del voto di valutazione la Commissione ha a disposizione fino ad un massimo di 7 punti così distribuiti: fino a 2 punti per la prova pratica valutativa e 5 punti per la presentazione dell'elaborato finale.

Il punteggio per la prova pratica valutativa viene assegnato adottando i seguenti criteri: -

- 1 punto per la conoscenza da parte del candidato della metodica analitica discussa;
- 1 punto per la capacità di esporre in maniera chiara l'argomento.

Il punteggio per la per la presentazione dell'elaborato finale viene assegnato adottando i seguenti criteri:

- la qualità del lavoro dell'elaborato;
- la conoscenza da parte del candidato degli argomenti dell'elaborato e la capacità di saperli collegare alle tematiche caratterizzanti del corso di studi;
- la capacità di esporre in maniera fluida gli argomenti dell'elaborato e di trarre conclusioni coerenti con i risultati ottenuti entro il tempo assegnato per l'esposizione.

13. Ai candidati che abbiano conseguito un punteggio finale superiore o uguale a 112 può essere attribuita la lode, su proposta del relatore, con parere unanime della commissione. Inoltre, su proposta del relatore, con parere unanime della Commissione, se il punteggio base è superiore o uguale a 107 può essere attribuita anche la Menzione accademica.

14. L'esame di laurea si svolge in presenza del candidato con proclamazione finale e comunicazione del voto di laurea assegnato dalla Commissione.

15. Lo studente che intenda ritirarsi dalla prova finale per il conseguimento della laurea deve manifestarlo alla Commissione prima che il Presidente lo congedi al termine della discussione dell'elaborato.

16. La Commissione per la valutazione della prova finale è nominata dal Rettore su proposta del Consiglio del corso di laurea. La Commissione è composta da almeno sette membri, con la partecipazione di due rappresentanti dell'Ordine Professionale, la maggioranza è composta da professori di ruolo dell'Ateneo, titolari di insegnamento nel Dipartimento. Possono far parte della Commissione docenti di ruolo, supplenti o docenti a contratto, ricercatori, professori incaricati stabilizzati ed assistenti del ruolo ad esaurimento, anche se di altro Dipartimento dell'Ateneo, purché nel rispetto dell'art. 24 comma 2 del Regolamento didattico di Ateneo. Possono altresì far parte della commissione docenti di altre Università ed esperti di enti di ricerca. Possono essere

presenti anche un rappresentante del Ministero della Salute ed un rappresentante del MUR che sovrintendono alla regolarità dell'esame di cui sottoscrivono i verbali.

17. Il Presidente della Commissione è il Direttore del Dipartimento o il Coordinatore del Consiglio di corso di laurea, o, in subordine, il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo. Al Presidente spetta garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri stabiliti.

18. Le prove finali per il conseguimento del titolo si articolano in almeno due appelli, stabiliti nel Calendario didattico.

19. La consegna dei diplomi di laurea avviene in occasione di una cerimonia collettiva nella data stabilita dall'Ateneo.

#### **Art. 16 – Riconoscimento crediti formativi per trasferimenti, passaggi da altro corso e iscrizione di studenti già laureati**

1. Nei casi di trasferimento da altro Ateneo italiano o straniero, legalmente riconosciuto, di passaggio da altro corso di studio o di nuova iscrizione il Consiglio di corso di laurea, su istanza dello studente, delibera sul riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente.

2. Qualora il corso di studi di provenienza sia erogato in teledidattica, questo dovrà risultare accreditato ai sensi del D.M. 7 gennaio 2019, n. 6 e successive modificazioni.

3. Il Consiglio di corso di laurea assicura il riconoscimento del maggior numero possibile di CFU maturati dal richiedente, qualora questi siano stati acquisiti negli stessi settori scientifico disciplinari previsti nella Didattica Programmata del corso di studi in ingresso.

4. Nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato da un corso di laurea appartenente alla classe (L/SNT3) la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.

5. L'iscrizione ad anni successivi al primo nei casi di trasferimento da altri Atenei, di passaggio di corso e per coloro che sono in possesso di altro titolo di studio può avvenire esclusivamente nel limite dei posti che si sono resi disponibili per ciascun anno di corso, nella relativa coorte, a seguito di rinunce, trasferimenti di sede, etc. Il numero dei posti disponibili, le modalità di iscrizione agli anni successivi al primo ed i criteri di ammissione sono disciplinati da apposito Bando pubblicato sulla pagina istituzionale dell'Ateneo.

6. L'iscrizione ad anni successivi al primo può essere altresì richiesta dagli studenti immatricolati nel corso di studi a seguito del superamento del test di ammissione e che abbiano conseguito crediti formativi in un altro corso di laurea e/o laurea magistrale. Il Consiglio di corso di studi delibera sul riconoscimento dei crediti formativi su proposta della Commissione Didattica del corso. L'abbreviazione di carriera è in ogni caso subordinata alla disponibilità di posti.

7. Nel caso in cui i CFU siano stati acquisiti da più di 8 anni dalla data della richiesta di riconoscimento, il Consiglio, attraverso la Commissione Didattica, valuterà l'eventuale obsolescenza di tutti o di parte dei CFU acquisiti di cui si chiede la convalida, tenendo conto dei programmi d'esame esibiti dal richiedente e dell'esito di un colloquio di verifica, come previsto dal Regolamento didattico d'Ateneo.
8. Qualora i crediti formativi precedentemente acquisiti dallo studente in un settore scientifico disciplinare siano inferiori ai crediti formativi impartiti nel corrispondente settore scientifico disciplinare dell'insegnamento previsto nel corso, il Consiglio, su indicazione del docente titolare della disciplina, delibera le modalità di integrazione dell'esame per l'acquisizione dei CFU mancanti.
9. In caso di convalida, qualora i crediti formativi precedentemente acquisiti dallo studente in un settore scientifico disciplinare siano superiori rispetto ai crediti formativi riconosciuti nel corrispondente settore scientifico disciplinare dell'insegnamento previsto nel corso i crediti residui verranno convalidati come attività a scelta dello studente.
10. Il Consiglio, con delibera motivata, può anche convalidare crediti formativi acquisiti in settori scientifico disciplinari diversi da quelli impartiti nel corso, purché vi sia sostanziale corrispondenza di contenuti tra l'attività formativa già svolta e l'attività formativa prevista dalla Didattica Programmata e salva la possibilità di prevedere integrazioni.
11. Nel caso di trasferimento da altro Ateneo o da altro corso di laurea o per studenti che abbiano già conseguito un titolo di studio, agli esami riconosciuti viene assegnata una valutazione attraverso i seguenti criteri:
- a) all'insegnamento convalidato è attribuita la stessa votazione ottenuta dallo studente nell'esame sostenuto. Se l'esame sostenuto è stato valutato mediante un sistema di votazione diverso da quello in trentesimi, si procede ad una conversione proporzionale approssimando all'intero più vicino;
  - b) se l'insegnamento convalidato deriva dal riconoscimento congiunto di due o più esami, viene assegnata la votazione risultante dalla media ponderata (rispetto al peso in CFU degli esami in questione) delle valutazioni degli esami sostenuti approssimando all'intero più vicino;
  - c) in caso di esami sostenuti presso Atenei stranieri, il Consiglio di corso di studi si basa sulle tabelle di conversione (ECTS o altro) fornite dalle medesime università. Nel caso in cui l'Università straniera non fornisca tabelle di conversione, per l'attribuzione del voto italiano la votazione verrà ricondotta in trentesimi attraverso una conversione proporzionale approssimando all'intero più vicino;
12. Il numero di CFU riconosciuti determina l'anno di ammissione. La corrispondenza fra CFU riconosciuti ed anno di ammissione è resa nota nel Bando di ammissione agli anni successivi al primo pubblicato annualmente nel sito istituzionale dell'Ateneo.

**Art. 17 – Riconoscimento dei crediti formativi per competenze professionali acquisite, per attività formative di livello post-secondario e per successi sportivi di eccellenza**

1. Nel rispetto della normativa vigente e del Regolamento Didattico di Ateneo, possono essere riconosciuti CFU per:

- a. conoscenze e abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
- b. attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione;
- c. il conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico.

Possono altresì essere riconosciuti CFU in relazione:

- d. altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario incluse quelle alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso.
2. Il limite massimo di crediti riconoscibili è pari a 48 CFU
  3. Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente.
  4. Allo studente è consentita la possibilità di chiedere in momenti diversi nel corso della carriera accademica il riconoscimento delle attività di cui al comma 1, purché il numero dei crediti complessivamente riconosciuto non superi il limite massimo di 48 CFU.
  5. Le attività formative già riconosciute come CFU nell'ambito di Corsi di Laurea non possono essere nuovamente riconosciute nell'ambito di Corsi di Laurea Magistrale, e viceversa.
  6. Ai fini del riconoscimento, lo studente inoltra richiesta al Consiglio di corso di studio che delibera sulla base della documentazione prodotta con le modalità di cui al comma 7.
  7. È necessario che le attività di cui al comma 1 lett a-c, per le quali lo studente chiede il riconoscimento, siano certificate a norma di legge dall'ente e/o dalla struttura presso cui sono state svolte. Ai fini del riconoscimento, se l'attività è stata svolta presso una pubblica amministrazione è sufficiente che lo studente presenti un'autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000; se l'attività è stata svolta invece presso un ente e/o una struttura non afferenti alla p.a., è necessario che lo studente presenti una certificazione rilasciata a norma di legge dall'ente e/o dalla struttura presso cui è stata svolta. La certificazione deve, altresì, riportare il numero di ore dell'attività formativa svolta, la valutazione dell'apprendimento e le competenze acquisite all'esito dell'attività certificata.
  8. Apposite Linee Guida di Ateneo disciplineranno i riconoscimenti di cui al comma 1 lett. d.

## **Art. 18 Riconoscimento Crediti Formativi in caso di contemporanea iscrizione a due corsi di Studio**

1. Nei casi di contemporanea iscrizione ad altro corso di studi il Consiglio di corso di laurea, su istanza dello studente, delibera sul riconoscimento, anche parziale, dei crediti acquisiti dallo studente nell'altro corso di studi fino alla concorrenza massima di 1/3 dei CFU necessari per il conseguimento del titolo. Possono essere oggetto di riconoscimento entro i suddetti limiti e con le seguenti modalità:

- a. i crediti acquisiti nelle attività formative di base, caratterizzanti e affini o integrative appartenenti a settori scientifico disciplinari comuni ai due Corsi di studio e aventi lo stesso numero di CFU. I suddetti crediti possono essere riconosciuti nei corrispondenti settori scientifico disciplinari degli insegnamenti previsti nel corso oppure come attività autonomamente scelta dello studente (TAF D);
- b. nel caso di attività formative mutate fra i due corsi di studio il riconoscimento è concesso automaticamente, anche in deroga a eventuali limiti quantitativi di CFU annuali previsti nel piano della Didattica Programmata del corso di laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico;
- c. i crediti acquisiti nell'altro corso di studi in attività formative autonomamente scelte dallo studente (TAF D) ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento.
- d. parte dei crediti, acquisiti in attività formative di base, caratterizzanti e affini e integrative appartenenti a settori scientifico disciplinari comuni ai due Corsi di studio, ma aventi differenti numero di crediti, possono essere riconosciuti nei corrispondenti settori scientifico disciplinari degli insegnamenti previsti nel corso;
- e. i crediti acquisiti nelle competenze linguistiche (TAF E) e/ o in abilità informatiche e telematiche (TAF F) possono essere riconosciuti qualora le predette competenze e abilità siano previste nel piano della Didattica programmata.

2. Nei casi di contemporanea iscrizione non possono essere oggetto di riconoscimento da parte del Consiglio di corso di studio i crediti acquisiti, nell'altro corso di studi, nelle attività di tirocinio formativo e orientamento e/o di stage e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali, e/o tirocinio pratico valutativo, laboratori associati a specifici settori scientifico disciplinari, poiché trattasi di attività formative volte ad acquisire competenze e agevolare le scelte professionali cui lo specifico titolo di studio può dare accesso.

## **Art. 19 - Orientamento e tutorato**

1. Le attività di orientamento sono organizzate dalla Commissione di Orientamento e Tutorato del Dipartimento.
2. Annualmente la Commissione assegna a ciascun nuovo studente iscritto un tutor scelto tra i docenti del corso di laurea. Il tutor avrà il compito di seguire lo studente durante tutto il suo percorso formativo, per orientarlo, assisterlo, motivarlo e renderlo attivamente partecipe del processo formativo, anche al fine di rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza ai corsi, attraverso iniziative congrue rispetto alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.

3. Il tutorato degli studenti iscritti al corso di laurea rientra nei compiti istituzionali dei docenti.
4. I nominativi dei docenti tutor, nonché gli orari di ricevimento, sono reperibili sul sito istituzionale del Dipartimento.
5. Le modalità di espletamento del servizio di tutorato sono stabilite dalla Commissione di Orientamento e Tutorato del Dipartimento.

#### **Art. 20 - Studenti fuori corso, ripetenti, interruzione degli studi e decadenza dagli stessi**

1. Lo studente si considera fuori corso quando non abbia acquisito, entro la durata normale del corso, il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo di studio.
2. Il corso di studio può organizzare forme di tutorato e di sostegno per gli studenti fuori corso.
3. Per quanto attiene alla decadenza dagli studi e alla rinuncia agli stessi si rinvia all'art. 28 del Regolamento Didattico di Ateneo e alla normativa vigente in materia.
4. Il corso di studio non prevede la figura dello studente ripetente, fatto salvo quanto previsto all'art. 4, comma 3, del presente regolamento ed il mancato assolvimento degli obblighi di frequenza.

#### **Art. 21 Valutazione dell'attività didattica**

1. Il Consiglio di corso di studi attua le forme di valutazione della qualità della didattica previste dalla normativa vigente con le modalità del Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo e le scadenze definite dal Presidio della Qualità di Ateneo.

#### **Art. 22 - Modifiche al Regolamento**

1. Relativamente alle modifiche al presente Regolamento si rinvia all'art. 15 del Regolamento Didattico di Ateneo.

#### **Art. 23 - Norme transitorie**

1. Il presente Regolamento si applica a partire dalla coorte 2025/2026.
2. Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alla normativa nazionale e di Ateneo vigente.

*Allegato 1: Ordinamento didattico del CdS in vigore (dalla scheda SUA-CdS- Sez. Amministrazione Sezione F)*

*Allegato 2: Tabella della Didattica Programmata*



## Informazioni generali sul Corso di Studi

<b>Università</b>	Università degli Studi di MESSINA
<b>Nome del corso in italiano</b>	Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di laboratorio biomedico) ( <i>IdSua:1620871</i> )
<b>Nome del corso in inglese</b>	Biomedical Laboratory techniques
<b>Classe</b>	L/SNT3 - Professioni sanitarie tecniche
<b>Lingua in cui si tiene il corso</b>	italiano
<b>Eventuale indirizzo internet del corso di laurea</b>	<a href="https://tecniche-di-laboratorio-biomedico.cdl.unime.it/it">https://tecniche-di-laboratorio-biomedico.cdl.unime.it/it</a>
<b>Tasse</b>	<a href="http://www.unime.it/it/studenti">http://www.unime.it/it/studenti</a>
<b>Modalità di svolgimento</b>	a. Corso di studio convenzionale

## Referenti e Strutture

<b>Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS</b>	LAGANA' Pasqualina
<b>Organo Collegiale di gestione del corso di studio</b>	Consiglio del Corso di Studio
<b>Struttura didattica di riferimento</b>	Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali (Dipartimento Legge 240)

### Docenti di Riferimento

N.	COGNOME	NOME	SETTORE	QUALIFICA	PESO	TIPO SSD
1.	CACCIOLA	Roberto		PO	1	
2.	CALABRO'	Marco		RD	1	

3.	MACAIONE	Vincenzo	PA	1
4.	MIDIRI	Angelina	RU	1
5.	RUGGERI	Rosaria Maddalena	RD	1

<b>Rappresentanti Studenti</b>	Giandinoto Martina
<b>Gruppo di gestione AQ</b>	Giuseppa Gullifa Natasha Irrera Pasqualina Laganà Vincenzo Macaione Carmela Rinaldi
<b>Tutor</b>	Carmela RINALDI Elisa RUELLO Vincenzo MACAIONE Giovanni TUCCARI Luciana Concetta RIGOLI Angelina MIDIRI Pasqualina LAGANA' Chiara COSTA Natasha IRRERA Daniela SAPIENZA Silvana BRIUGLIA Rosaria COSTA Stefania CAMPANA Massimiliano Giuseppe BERRETTA Irene BONACCORSI Giuseppe BRUSCHETTA Carmela CASELLA Armando CIANCIO Santa CIRMI Claudia DE PASQUALE Claudio GUARNERI Antonio MACRI' Silvio MAZZIOTTI Alba MIGLIORATO Carmela MORACE Ettore NAPOLI Giovanni Francesco PELLICANO' Rosaria Maddalena RUGGERI Fabio STAGNO Giovanna VERMIGLIO Sebastiana ZUMMO



Il Corso di Studio in Tecniche di Laboratorio Biomedico prevede insegnamenti di base e caratterizzanti che possano fornire ai laureati una buona conoscenza di fondamenti delle discipline propedeutiche (chimica, fisica, statistica, informatica), biologiche (chimica biologica, biologia, biologia molecolare, genetica, citologia, anatomia umana, fisiologia e patologia) e delle discipline caratterizzanti la professione del tecnico di laboratorio biomedico (D.M. 26/9/1994 n. 745) riguardanti il funzionamento dei processi analitici e delle analisi chimico cliniche, microbiologiche, di anatomia patologica, di biochimica clinica, patologia clinica e di ematologia, comprese le analisi farmaco-tossicologiche, biotecnologiche, immunoematologiche, di biologia molecolare, immunometriche anche con metodi radioimmunologici, genetiche con colture in vitro, ambientali (su varie matrici: acqua, aria, reflui, alimenti) e di anatomo-cito-istopatologia e di sala settoria. Il raggiungimento delle suddette competenze professionali si attuerà attraverso una formazione teorico-pratica che garantisca, al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie competenze e la loro immediata spendibilità nell'ambito del lavoro.

Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione professionale, riveste l'attività formativa pratica e di tirocinio clinico, svolta con 60 CFU con la supervisione e la guida di figure professionali appositamente designate per ogni semestre del triennio. I laureati nella classe sono dotati di una adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da consentire loro la migliore comprensione dei più rilevanti elementi che sono alla base dei processi patologici che si sviluppano in età evolutiva, adulta e geriatrica, sui quali si focalizza la loro professionalità. L'Università di Messina fornisce ai laureati in Tecniche di Laboratorio Biomedico la possibilità di proseguire gli studi accedendo al Corso di Studio Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche.

Link: <https://tecniche-di-laboratorio-biomedico.cdl.unime.it/it/> ( Sito del CdS )

Pdf inserito: [visualizza](#)

Offerta didattica programmata

Attività di base	settore	CFU Ins	CFU Off	CFU Rad
Scienze propedeutiche	FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) ↳ <i>FISICA APPLICATA (1 anno) - 4 CFU - semestrale - obbl</i>	8	8	8 - 10
	INF/01 Informatica ↳ <i>INFORMATICA (1 anno) - 2 CFU - semestrale - obbl</i>			
	MED/01 Statistica medica ↳ <i>STATISTICA MEDICA (1 anno) - 2 CFU - semestrale - obbl</i>			
Scienze biomediche	BIO/09 Fisiologia ↳ <i>FISIOLOGIA UMANA (1 anno) - 2 CFU - semestrale - obbl</i>	16	16	11 - 20
	BIO/10 Biochimica ↳ <i>BIOCHIMICA (1 anno) - 2 CFU - semestrale - obbl</i> ↳ <i>CHIMICA E PROPEDEUTICA BIOCHIMICA (1 anno) - 3 CFU - semestrale - obbl</i>			
	BIO/13 Biologia applicata ↳ <i>BIOLOGIA APPLICATA (1 anno) - 2 CFU - semestrale - obbl</i>			
	BIO/16 Anatomia umana ↳ <i>ANATOMIA UMANA (1 anno) - 2 CFU - semestrale - obbl</i>			
	BIO/17 Istologia ↳ <i>ISTOLOGIA (1 anno) - 2 CFU - semestrale - obbl</i>			
	MED/04 Patologia generale			

FISIOPATOLOGIA GENERALE (2 anno) - 1 CFU - semestrale - obbl

PATOLOGIA GENERALE (2 anno) - 2 CFU - semestrale - obbl

MED/09 Medicina interna

MEDICINA INTERNA (2 anno) - 2 CFU - semestrale - obbl

Primo  
soccorso

3 3 3 - 6

MED/18 Chirurgia generale



CHIRURGIA GENERALE (2 anno) - 1 CFU - semestrale - obbl

**Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 22 (minimo da D.M. 22)**

**Totale attività di Base**

27 22 -  
36

Attività  
caratterizzanti

settore

CFU CFU CFU  
Ins Off Rad

BIO/12 Biochimica clinica e biologia molecolare clinica

---

↳ *BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA (1 anno) - 4 CFU - semestrale - obbl*

---

↳ *DIAGNOSTICA MOLECOLARE (1 anno) - 2 CFU - semestrale - obbl*

---

MED/03 Genetica medica

---

↳ *GENETICA MEDICA (1 anno) - 3 CFU - semestrale - obbl*

---

MED/05 Patologia clinica

---

↳ *PATOLOGIA CLINICA (2 anno) - 2 CFU - semestrale - obbl*

---

↳ *PATOLOGIA MOLECOLARE (2 anno) - 2 CFU - semestrale - obbl*

---

MED/07 Microbiologia e microbiologia clinica

*MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA (1 anno) - 2 CFU - semestrale - obbl*

*MALATTIE INFETTIVE (2 anno) - 1 CFU - semestrale - obbl*

*MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA (2 anno) - 3*

*CFU - semestrale - obbl*

↳ *VIROLOGIA (2 anno) - 1 CFU - semestrale - obbl*

MED/08 Anatomia patologica

↳ *ANATOMIA PATOLOGICA (3 anno) - 2 CFU - semestrale - obbl*

↳ *ISTOPATOLOGIA (3 anno) - 1 CFU - semestrale - obbl*

MED/46 Scienze tecniche di medicina di laboratorio

*METODI E TECNICHE DI BIOCHIMICA CLINICA (1 anno) - 2 CFU - semestrale - obbl*

*METODI E TECNICHE DI IMMUNOEMATOLOGIA ED IMMUNOMETRIA (2 anno) - 1 CFU - semestrale - obbl*

*METODI E TECNICHE DI IMMUNOLOGIA (2 anno) - 2 CFU semestrale - obbl*

*METODI E TECNICHE DI MICROBIOLOGIA (2 anno) - 1 CFU semestrale - obbl*

*METODI E TECNICHE DI VIROLOGIA (2 anno) - 1 CFU semestrale - obbl*

*ORGANIZZAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DELLA PROFESSIONE (2 anno) - 1 CFU - semestrale - obbl*

*TECNICHE DI MICROBIOLOGIA DEGLI ALIMENTI (2 anno) - 1 CFU - semestrale - obbl*

*TECNICHE DI SICUREZZA IN LABORATORIO (2 anno) - 1 CFU - semestrale - obbl*

*METODI E TECNICHE DI CHIMICA CLINICA (3 anno) - 1 CFU semestrale - obbl*

*METODI E TECNICHE DI COLPOCITOLOGIA (3 anno) - 1 CFU semestrale - obbl*

*METODI E TECNICHE DI FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA (3 anno) - 1 CFU - semestrale - obbl*

*METODI E TECNICHE IN PATOLOGIE NEUROLOGICHE (3 anno) - 2 CFU - semestrale - obbl*

*METODI E TECNICHE PER I MARKER METABOLICI E TUMORALI (3 anno) - 1 CFU - semestrale - obbl*

*ORGANIZZAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DELLA PROFESSIONE (3 anno) - 1 CFU - semestrale - obbl*

VET/06 Parassitologia e malattie parassitarie degli animali

↳ *PARASSITOLOGIA MEDICA (1 anno) - 2 CFU - semestrale - obbl*



	<p>↳ <i>FARMACOLOGIA GENERALE (3 anno) - 2 CFU - semestrale - obbl</i></p> <hr/> <p>↳ <i>FARMACOLOGIA SPECIALE (3 anno) - 1 CFU - semestrale - obbl</i></p> <hr/> <p>↳ <i>FARMACO-TOSSICOLOGIA (3 anno) - 1 CFU - semestrale - obbl</i></p> <hr/> <p>MED/05 Patologia clinica</p> <hr/> <p>MED/08 Anatomia patologica</p> <hr/> <p>↳ <i>CITOPATOLOGIA (3 anno) - 2 CFU - semestrale - obbl</i></p> <hr/> <p>↳ <i>TECNICHE AUTOPTICHE (3 anno) - 1 CFU - semestrale - obbl</i></p> <hr/>			
<p>Scienze della prevenzione e dei servizi sanitari</p>	<p>MED/36 Diagnostica per immagini e radioterapia</p> <hr/> <p>↳ <i>DIAGNOSTICA PER IMMAGINI (2 anno) - 2 CFU - semestrale - obbl</i></p> <hr/> <p>MED/42 Igiene generale e applicata</p> <hr/> <p>↳ <i>IGIENE GENERALE E APPLICATA (2 anno) - 2 CFU - semestrale - obbl</i></p> <hr/> <p>MED/43 Medicina legale</p> <hr/> <p>↳ <i>MEDICINA LEGALE (2 anno) - 1 CFU - semestrale - obbl</i></p> <hr/> <p>MED/44 Medicina del lavoro</p> <hr/> <p>↳ <i>MEDICINA DEL LAVORO (2 anno) - 2 CFU - semestrale - obbl</i></p> <hr/>	<p>7</p>	<p>7</p>	<p>2 - 7</p>
<p>Scienze interdisciplinari cliniche</p>	<p>MED/06 Oncologia medica</p> <hr/> <p>↳ <i>ONCOLOGIA MEDICA (3 anno) - 2 CFU - semestrale - obbl</i></p> <hr/> <p>MED/13 Endocrinologia</p> <hr/> <p>↳ <i>ENDOCRINOLOGIA (3 anno) - 1 CFU - semestrale - obbl</i></p> <hr/> <p>MED/14 Nefrologia</p> <hr/> <p>↳ <i>NEFROLOGIA (3 anno) - 1 CFU - semestrale - obbl</i></p> <hr/>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>5 - 8</p>

	MED/15 Malattie del sangue			
	↳ MALATTIE DEL SANGUE (3 anno) - 1 CFU - semestrale - obbl			
Scienze umane e psicopedagogiche	M-PSI/01 Psicologia generale <i>PSICOLOGIA GENERALE (1 anno) - 2 CFU - semestrale - obbl</i>	3	3	2 - 4
	MED/02 Storia della medicina			
	↳ STORIA DELLA MEDICINA (1 anno) - 1 CFU - semestrale - obbl			
Scienze interdisciplinari	ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni ↳ SISTEMI DI ELAB. DELLE INFORMAZIONI (2 anno) - 1 CFU - semestrale - obbl	2	2	2 - 3
	SECS-S/02 Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica <i>STATISTICA PER LA RICERCA SPERIMENTALE E TECNOLOGICA (2 anno) - 1 CFU - semestrale - obbl</i>			
Scienze del management sanitario	IUS/07 Diritto del lavoro ↳ DIRITTO DEL LAVORO (3 anno) - 1 CFU - semestrale - obbl			
	SECS-P/10 Organizzazione aziendale ↳ ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (3 anno) - 1 CFU - semestrale - obbl	2	2	2 - 3

Tirocinio differenziato per specifico profilo		60	60	60 - 60
	MED/46 Scienze tecniche di medicina di laboratorio			
	↳ TIROCINIO I ANNO I SEMESTRE (1 anno) - 7 CFU - semestrale - obbl			
	↳ TIROCINIO I ANNO II SEMESTRE (1 anno) - 7 CFU - semestrale - obbl			
	↳ TIROCINIO II ANNO I SEMESTRE (2 anno) - 10 CFU - semestrale - obbl			
	↳ TIROCINIO II ANNO II SEMESTRE (2 anno) - 11 CFU - semestrale - obbl			
	↳ TIROCINIO III ANNO I SEMESTRE (3 anno) - 12 CFU - semestrale - obbl			
	↳ TIROCINIO III ANNO II SEMESTRE (3 anno) - 13 CFU - semestrale - obbl			
<b>Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 105 (minimo da D.M. 104)</b>				
<b>Totale attività caratterizzanti</b>			128	105 - 134
<b>Attività affini</b>	<b>settore</b>	<b>CFU Ins</b>	<b>CFU Off</b>	<b>CFU Rad</b>
Attività formative affini o integrative	MED/35 Malattie cutanee e veneree <i>MALATTIE CUTANEE E VENEREE (3 anno) - 1 CFU - semestrale - obbl</i>	1	1	1 - 1
<b>Totale attività Affini</b>			1	1 - 1
<b>Altre attività</b>			<b>CFU</b>	<b>CFU Rad</b>
A scelta dello studente			6	6 - 6
Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, comma 5, lettera c)			Per la prova finale	5 - 5
			Per la conoscenza di almeno una lingua straniera	4 - 4
Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c -				
Ulteriori attività formative (art. 10, comma 5, lettera d)			Altre attività quali l'informatica, attività seminariali ecc.	6 - 6
			Laboratori professionali dello specifico SSD	3 - 3

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d

<b>Totale Altre Attività</b>	24	24 - 24
------------------------------	----	------------

<b>CFU totali per il conseguimento del titolo</b>	<b>180</b>
---	------------

<b>CFU totali inseriti</b>	180	152 - 195
----------------------------	-----	-----------

#### Navigatore Repliche

Tipo

Cod. Sede

Descrizione Sede Replica

PRINCIPALE



## Raggruppamento settori

per modificare il raggruppamento dei settori

## Attività di base

ambito disciplinare	settore	CFU		minimo da D.M. per l'ambito
		min	max	
Scienze propedeutiche	FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)			
	INF/01 Informatica			
	MED/01 Statistica medica	8	10	8
Scienze	BIO/09 Fisiologia			
	BIO/10 Biochimica			
	BIO/13 Biologia applicata			
	BIO/16 Anatomia umana biomediche			
	BIO/17 Istologia	11	20	11
	MED/04 Patologia generale			
Primo soccorso	MED/09 Medicina interna			
	MED/18 Chirurgia generale	3	6	3
<b>Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 22:</b>		22		
<b>Totale Attività di Base</b>		22 - 36		

## Attività caratterizzanti

ambito disciplinare	settore	CFU		minimo da D.M. per l'ambito
		min	max	
Scienze e tecniche di laboratorio biomedico	BIO/12 Biochimica clinica e biologia molecolare clinica			
	MED/03 Genetica medica			
	MED/05 Patologia clinica			
	MED/07 Microbiologia e microbiologia clinica			
	MED/08 Anatomia patologica			
	MED/46 Scienze tecniche di medicina di laboratorio	30	42	30
	VET/06 Parassitologia e malattie parassitarie degli animali			
Scienze medico-chirurgiche	BIO/14 Farmacologia			
	MED/05 Patologia clinica			
	MED/08 Anatomia patologica	2	7	2
Scienze della prevenzione e dei servizi sanitari	MED/36 Diagnostica per immagini e radioterapia			
	MED/42 Igiene generale e applicata			
	MED/43 Medicina legale	2	7	2
	MED/44 Medicina del lavoro			
Scienze interdisciplinari cliniche	MED/06 Oncologia medica			
	MED/13 Endocrinologia			
	MED/14 Nefrologia			
	MED/15 Malattie del sangue	5	8	4
	MED/35 Malattie cutanee e veneree			

Scienze umane e psicopedagogiche	M-PSI/01 Psicologia generale MED/02 Storia della medicina	2	4	2
Scienze interdisciplinari	ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni SECS-S/02 Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica	2	3	2
Scienze del management sanitario	IUS/07 Diritto del lavoro SECS-P/10 Organizzazione aziendale	2	3	2
Tirocinio differenziato per specifico profilo	MED/46 Scienze tecniche di medicina di laboratorio	60	60	60
<b>Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 104:</b>		105		
<b>Totale Attività Caratterizzanti</b>		105 - 134		

## Attività affini

ambito disciplinare	CFU		minimo da D.M. per l'ambito
	min	max	
Attività formative affini o integrative	1	1	-
<b>Totale Attività Affini</b>			<b>1 - 1</b>

## Altre attività

ambito disciplinare	CFU	
A scelta dello studente	6	
Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, comma 5, lettera c)	Per la prova finale	5
	Per la conoscenza di almeno una lingua straniera	4
Ulteriori attività formative	Altre attività quali l'informatica, attività seminariali ecc.	6
	Laboratori professionali dello specifico SSD	3
Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d (art. 10, comma 5, lettera d)		
<b>Totale Altre Attività</b>	<b>24 - 24</b>	

## Riepilogo CFU

**CFU totali per il conseguimento del titolo**

**180**

Range CFU totali del corso

152 - 195

## Comunicazioni dell'ateneo al CUN

## Motivi dell'istituzione di più corsi nella classe

Nella classe L/SNT3 viene proposta l'istituzione di tre corsi di laurea: in Tecniche di Laboratorio Biomedico, in Dietista e in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia. La Facoltà di Medicina, per la peculiarità delle competenze professionali di cui necessita l'assistenza sanitaria, ha ritenuto essenziale rivedere l'offerta formativa, già storicamente consolidata, alla luce delle innovazioni più recenti. I corsi della classe condividono conoscenze di base ed aspetti etico deontologici dei professionisti implicati nella assistenza e nella diagnostica, tuttavia necessitano di formazione apposita, differenziata e caratterizzante per le specificità tecnico-professionali che presentano. Mentre infatti i corsi in Dietistica, in Tecnico Audioprotesista ed in Igienista dentale incidono su un ambito assistenziale, i corsi di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico, Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia, Tecniche di Neurofisiopatologia incidono su un ambito prettamente diagnostico. I corsi di conseguenza sono volti alla formazione di figure professionali con competenze differenti: compiti generali dei dietisti sono curare la corretta applicazione dell'alimentazione e della nutrizione, compresi gli aspetti educativi, sia nella popolazione sana che nei pazienti che necessitano di un particolare regime alimentare in relazione alle patologie, inclusi i disturbi del comportamento alimentare. L'orientamento del corso è quindi rivolto all'ambito fisiologico, metabolico e psicologico. L'attività del tecnico audioprotesista è volta all'applicazione e alla costruzione di sistemi di accoppiamento acustico e quindi l'orientamento del corso è volto all'ambito anatomico, e alla prevenzione e correzione dei deficit uditivi. I laureati in igienista dentale svolgono attività di educazione sanitaria, di prevenzione delle affezioni orodentali e di igiene orale; quindi l'orientamento del corso è finalizzato alla corretta applicazione dell'igiene, dell'alimentazione, della prevenzione e della raccolta dei dati odontostomatologici. I tecnici di radiologia medica provvedono a svolgere tutti gli interventi che richiedono l'uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, di risonanza magnetica nucleare nonché quelli per la protezione fisica o dosimetrica, coadiuvando il personale medico con la gestione delle apparecchiature vicarianti l'erogazione di prestazioni polivalenti. L'orientamento del corso è rivolto quindi all'ambito dell'anatomia, della fisica, della protezione dalle radiazioni ionizzanti ed alle tecniche strumentali connesse. I tecnici di laboratorio biomedico si distinguono dalle precedenti figure per svolgere attività di laboratorio chimico-clinico e di ricerca, relative ad analisi biomediche e biotecnologiche ed in particolare di biochimica, microbiologia e virologia, parassitologia, immunologia e patologia clinica, ematologia, citologia e istopatologia, con la responsabilità del corretto adempimento delle procedure analitiche e del funzionamento delle apparecchiature utilizzate. La loro formazione richiede quindi una consistente preparazione sia di base che nell'ambito delle analisi chimico-cliniche, orientata anche all'utilizzo ed allo sviluppo di tecniche innovative in ambito biomolecolare, attualmente in grande espansione. I tecnici di neurofisiopatologia svolgono la loro attività nell'ambito della diagnosi delle patologie del sistema nervoso, applicando le

metodiche diagnostiche specifiche in campo neurologico e neurochirurgico, su indicazione del medico. L'orientamento del corso è rivolto all'ambito della neuroanatomia, neurofisiologia e neuropatologia ed alle tecniche diagnostico-strumentali connesse.

L'istituzione dei tre Corsi di Laurea nella classe L/SNT3 rende conto della domanda formativa annua, sempre crescente di questi tipi di professionista, richiesta dal S.S. Regionale e dalle Associazioni professionali, non tenendo conto della richiesta che proviene dal privato e del naturale turnover stimato intorno al 2-3 % annuo.



**Note relative alle attività di base**



**Note relative alle attività caratterizzanti**



**Note relative alle altre attività**

